



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 29/11/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO URBANO DELLA CITTÀ E DEL PORTO DI LIVORNO: DELOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ACQUE POSTA NEL CENTRO STORICO DI LIVORNO E RIATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PADULETTA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI BONIFICA. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA E DI PROTOCOLLI D'INTESA

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 10.05 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Luisa Massai.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: SEMPLICI CECILIA, CORNIGLIA MARINA, BARALE VALENTINA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Presente	18	MARENGO CAROLINA	Assente
2	CARUSO PIETRO	Presente	19	VIVOLI ERIKA	Assente
3	FENZI PAOLO	Presente	20	TALINI MARCO	Assente
4	BIANCHI ENRICO	Assente	21	SIMONI CINZIA	Presente
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Presente	22	ROMITI ANDREA	Assente
6	FERRETTI VALERIO	Presente	23	VACCARO COSTANZA	Presente
7	CECCHI FRANCESCA	Presente	24	PACCIARDI GIULIA	Presente
8	SEMPlici CECILIA	Presente	25	GHIozzi CARLO	Presente
9	GIRARDI FILIPPO	Presente	26	DI LIBERTI GIANLUCA	Presente
10	LUCETTI CRISTINA	Presente	27	PERINI ALESSANDRO	Presente
11	TOMEI PIERO	Presente	28	SORGENTE STELLA	Presente
12	TORNAR DANIELE	Presente	29	VECCE LUCA	Presente
13	NASCA SALVATORE	Presente	30	GRASSI LUCIA	Presente
14	SASSETTI IRENE	Presente	31	BRUCIATI MARCO	Assente
15	CORNIGLIA MARINA	Presente	32	BARALE VALENTINA	Presente
16	MIRABELLI FEDERICO	Presente	33	TROTTA AURORA	Presente
17	PRITONI FRANCESCA	Assente			

Totale Presenti: 26

Totale Assenti: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nell'ambito del territorio del Comune di Livorno, il S.I.I., ex artt. 141 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, contempla la sussistenza di obblighi concorrenti e convergenti sia del Comune di Livorno, ai sensi degli artt. 75, 147 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, sia della Regione Toscana e dell'Autorità Idrica Toscana, ai sensi della disciplina dell'innanzi richiamata del Codice dell'Ambiente e del modello organizzativo di funzioni risalenti alla L.R. n. 69/2011, dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, ai sensi del D.Lgs. n. 182/2003 di attuazione della direttiva 2000/59/CE oltre che del già citato T.U. Ambientale e della L. n. 84/1994, ed infine della società A.S.A. S.p.a. in qualità di attuale concessionaria del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale;

VISTA la direttiva Quadro 2000/60/CEE in materia di acque che mira alla progressiva riduzione dell'inquinamento nonché all'arresto graduale delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose nell'ambiente;

VISTA la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento di acque reflue urbane;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art 101 comma 10 che definisce come le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità;

VISTO l'art. 142 comma 2 del citato Decreto n. 152/2006 secondo il quale le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1 e in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio;

VISTO l'art. 76 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui le finalità di cui al punto precedente sono perseguite attraverso la definizione degli obiettivi di qualità, prevedendo la disciplina degli scarichi di cui all'art. 101, comma 1, dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

VISTO il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno n. 234 del 3 Marzo 2016 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

TENUTO CONTO che nei suddetti Piani di gestione viene definito uno stato di qualità delle acque per i corpi idrici tipizzati di cui alla delibera Giunta regionale n. 939/2009, e per ciascuno di essi viene definita una data limite entro cui devono essere conseguiti gli obiettivi di qualità previsti dal Piano e che dette scadenze sono già fissate in una delle seguenti date 31/12/2015, 31/12/2021 e 2027;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque della Toscana (ex art. 121 del D.Lgs 152/2006) Avvio del Procedimento ai sensi della L.R. n. 65/2014", di cui alla delibera della Giunta regionale n. 11 del 10 gennaio 2017;

TENUTO CONTO che il Piano di Tutela delle acque individua i Piani di Ambito del servizio Idrico Integrato quali strumenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 937 del 29 ottobre 2012 “Attuazione D. Lgs. n. 152/06 e D.Lgs. n. 30/2009. “Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939”;

VISTA la L.R. del 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che istituisce le Conferenze territoriali per le quali la tipologia e il livello degli interventi sono contenuti nel Programma degli Interventi del Piano di Ambito dell'A.I.T.;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina del sistema regolatorio (delibera ARERA 643/2013/R/i) stabilisce che i suddetti Programmi degli Interventi quadriennali dei Gestori del S.I.I. contenenti gli interventi da porre in opera, tra cui quelli costituenti i trattamenti appropriati, e le risorse finanziarie necessarie abbiano cadenza quadriennale, considerato inoltre che tali interventi sono compresi nel Piano d'Ambito dell'A.I.T. e vengono monitorati annualmente dalla stessa autorità;

RICORDATO CHE in attuazione della Legge Regionale toscana del 27 gennaio 2016, n. 5 recante “Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”, a norma dell'articolo 124, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Autorità Idrica Toscana (AIT) con delibera n. 15 del 22/07/2016 ha approvato il piano stralcio inserendo tra gli investimenti in esso contenuti l'adeguamento al DLgs 152/2016 dell'impianto di depurazione acque reflue della Città di Livorno, per mitigare gli impatti ambientali e sopperire al deficit depurativo stimato in circa 15.000 ab. eq.

CONSIDERATO CHE in coerenza con le manifestate esigenze di delocalizzazione dell'impianto, il suddetto piano stralcio prevede, sulla base di un progetto preliminare sviluppato da ASA, la delocalizzazione dell'impianto per fasi attuative e ciascuna di tipo funzionale, in prossimità della Piattaforma Paduletta zona Via Enriques, in sostituzione al potenziamento della linea biologica presso l'impianto esistente, di cui al progetto definitivo già approvato nel 2014;

RILEVATO CHE Il quadro di indirizzo progettuale per la realizzazione delle nuove infrastrutture, come rimodulato da ASA s.p.a, in sintesi prevede:

- **una prima fase:** che consente il superamento delle criticità legate all'impianto di depurazione linea acque, per una dimensione di 15.000 abitanti equivalenti al servizio della fognatura civile urbana, e la riattivazione della piattaforma per acque industriali di Paduletta, che ha necessità nel trattamento organico di ulteriori 15.000 abitanti equivalenti di potenzialità come trattamento secondario.

Viene perciò prevista una nuova linea depurativa dalla potenzialità complessiva di almeno 30.000 abitanti equivalenti presso il nuovo sito (15.000 a.e per il civile + 15.000 a.e per l'industriale), che sarà collegata alla piattaforma di trattamento fanghi esistente al Picchianti, (circa 2.000 m); nel progetto sono comunque confermati e quindi ricompresi gli interventi di adeguamento della sezione trattamento fanghi e i necessari interventi di rispetto delle prescrizioni VIA sul vecchio impianto.

- **una seconda fase:** relativa al completo trasferimento della linea acque della città di Livorno mediante la realizzazione di nuove linee acque a Paduletta per una complessiva capacità di circa 250.000 abitanti equivalenti;

- **una terza fase:** con successiva rimodulazione del descritto quadro progettuale preliminare, è stata prevista ed è in valutazione una terza ed ultima fase, concernente il trasferimento anche di tutta la linea fanghi presso la nuova localizzazione di via Enriques in località Paduletta.

RICORDATO CHE in data 21 marzo 2017 la IV Commissione della Regione Toscana ha approvato la propria mozione n. 725 con la quale impegnava il Presidente della Giunta Regionale assieme al Autorità Idrica Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Comune di Livorno ed Asa S.p.A. a procedere con la delocalizzazione suddetta, al fine di liberare le aree centrali della città e contestualmente realizzare un polo ecologico della depurazione.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.1050 del 2/10/2017 con la quale è stato ratificato il Protocollo di Intesa tra ASA, AIT, Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e

Regione Toscana “ per la realizzazione di opere pubbliche e la definizione di un programma di interventi urgenti finalizzati a raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità dello scarico delle acque trattate dall’impianto di depurazione del “Rivellino” ed a porre le basi per la completa delocalizzazione della linea acque posta nel centro storico di Livorno nonché della riattivazione della piattaforma di Paduletta per il trattamento dei rifiuti liquidi e per la depurazione delle acque di bonifica, in coerenza con i piani strutturali del Comune e del Porto”.

RILEVATO CHE nello stesso Protocollo di Intesa:

- si da atto che la prima fase sia funzionale, nel senso che si giustifica e sarà realizzata a prescindere dell’attuazione delle fasi successive. Tale fase è infatti considerata come migliorativa, in quanto, raggiungendo lo stesso obiettivo di copertura del deficit depurativo dell’attuale depuratore, consente il rispetto della normativa in materia di scarichi, finalizza al riutilizzo le acque depurate, consentendo pure la riattivazione della piattaforma Paduletta utile anche al rilancio industriale dell’area e ad allo sviluppo del Porto;
- viene individuato per la nuova sede del depuratore un terreno di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la quale intende in una prima fase costituire in favore dell’ASA s.p.a. un diritto di superficie a tempo determinato e a titolo oneroso, il cui canone sarà determinato sulla base di una perizia di stima redatta dall’Agenzia del Territorio di Livorno e terrà in considerazione le esternalità positive derivanti dalla delocalizzazione dell’impianto depurativo;
- il Comune di Livorno si impegna a procedere celermente alle modifiche/integrazioni agli strumenti urbanistici e ad attivare le procedure espropriative che si rendessero necessarie, per l’esecuzione delle OO.PP. previste negli accordi di programma stipulati in attuazione del Protocollo, (opere che riguardano comunque alcune porzioni marginali di terreni confinanti con il lotto di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e che si riferiscono alle successive fasi 2 e 3 del progetto di delocalizzazione), ad esclusione di quelle relative al SII per le quali è competente ASA S.p.A. in forza della vigente Convenzione di Affidamento del Servizio, oltre che a rilasciare con tempestività ogni autorizzazione, nulla osta o quant’altro si renda necessario per la più celere realizzazione degli interventi.

RILEVATO altresì che l'art. 10 del citato Protocollo demanda ai soggetti sottoscrittori la stipula di uno o più Accordi di Programma, da sottoscrivere ai sensi degli artt. 34bis e ss. della L.R. n. 40 del 23.07.2009, volti a definire le azioni, gli interventi da realizzare ed i relativi cronoprogrammi nonché gli impegni tecnici, procedurali e finanziari di tutti i soggetti firmatari;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 13628 del 15/09/2017, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 28.7.2015 “Deprogrammazione risorse PAR FSC 2007/2013”, che prevede il finanziamento di interventi a valere su risorse regionali, tra i quali il potenziamento dell’impianto esistente (Rivellino) I e II lotto (LI) per un importo pari ad € 1.593.739,00 (costo totale pari ad € 6.029.283,42);

RICORDATO che con Decreto Dirigenziale 6557 del 03/05/2018 la Regione Toscana ha rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, in via provvisoria ed in deroga, a favore di ASA spa gestore del Servizio Idrico Integrato, per lo scarico posto nel territorio del Comune di Livorno, per l’ impianto di depurazione di Rivellino solo fino al **31/12/2019**, data di completamento dell’intervento da parte di ASA spa come descritto nel Piano Stralcio approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con la Deliberazione n. 15/2016;

DATO ATTO che con il Protocollo d’intesa approvato con Delibera Giunta Regionale n.1050 del 2/10/2017, che riprende il Piano Stralcio , è stato individuato il terreno per la nuova sede del depuratore (come da quadro di indirizzo progettuale del Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato ASA spa) quale quello sito a Livorno in via dei Trasportatori (foglio n. 5, p.lla n. 221) di proprietà di AdSP, acquisito in data 15 maggio 2003 con contratto a rogito notaio Francesco Alfieri di Livorno rep. N. 87311;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 del 28/2/2019 pari oggetto, con la quale , tra le altre , si disponeva l’accettazione in concessione dell’area ex Erg sopra richiamata di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale da concedere ad Asa quale gestore Unico del SII;

CONSIDERATO che

- l'istituto giuridico (diritto di superficie) inizialmente previsto nel suddetto Protocollo di Intesa approvato con D.G.R.T. n. 1050/2017 per il trasferimento della disponibilità dell'area in località Paduletta, di proprietà della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in favore di A.S.A. S.p.A. è stato superato a seguito di riunione tenutasi presso gli Uffici della Regione Toscana in data 19/10/2018, secondo il modello proposto dal Comune di Livorno, ovvero quello della concessione, presentato in quella sede e successivamente meglio articolato con nota a firma del Segretario Generale Dott. Alberto Bignone prot. n. 131385 del 19.02.2019 modalità recepita con deliberazione n. 32/2019;
- l'istituto giuridico della concessione di cui alla deliberazione CC n. 32/2019 sopra citata è risultato, da successivi approfondimenti, non applicabile alla questione in specie così come rilevabile nel parere espresso dell'attuale Segretario Generale del Comune di Livorno Dott.ssa Maria Luisa Massai, del 28/10/2019, in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Decisione della Giunta Comunale n. 305 del 10/09/2019 con la quale è stato disposto di adottare tutti gli atti che consentano l'acquisto delle aree, dando mandato al Settore Società partecipate, lavoro e porto ed al Settore Entrate Patrimonio di procedere con gli atti e le attività conseguenti agli indirizzi assunti;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla firma di un nuovo Accordo di Programma e dei Protocolli d'intesa con Asa Spa. Autorità Idrica Toscana e l'Autorità di Sistema Portuale, ciascuno per gli aspetti di propria spettanza, propedeutici all'eventuale acquisto dell'area sopra indicata da parte dell'Amministrazione Comunale il cui finanziamento è previsto attraverso l'assunzione di apposito mutuo per il quale è prevista l'integrale copertura delle rate di ammortamento in tariffa da parte del gestore del SII, oggi ASA Spa;

VISTO l'art. 153 del DLgs 152/2016 "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) che prevede:

1. *Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.*
2. *Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.*

RICHIAMATA la lettera AIT assunta agli atti al prot. n. 144163/2019 con la quale "si conferma la disponibilità del sottoscritto a sottoporre agli organi di questo Ente la proposta di copertura tariffaria piena al piano di rimborso del finanziamento che l'Amministrazione Comunale sottoscriverà con le banche".

RICORDATO CHE con atto a rogito del Notaio Daniela Auricchio in Firenze in data 07 dicembre 2018 è stato perfezionato l'Atto Integrativo della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato tra Autorità Idrica Toscana e A.S.A S.p.A. riformulandone la convenzione e prorogando la scadenza dell'affidamento del Servizio al 31 dicembre 2031, e che in forza di tale atto notarile l'AIT ha deliberato con atto n. 26/2018 la durata dell'affidamento al S.i.i. con pari scadenza;

VISTI inoltre i contenuti della conferenza dei servizi interna al Comune di Livorno del 17.10.2019 ove è stata confermata l'indispensabilità e l'indilazionabilità di procedere all'acquisto del terreno, che sarà successivamente dato in concessione d'uso al soggetto Gestore del SII (ASA spa) per tutta la durata della gestione, con assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'accensione del mutuo contratto per l'acquisto, così come previsto dalla convenzione AIT e dal relativo disciplinare (c. 1 art. 153 del DLgs 152/2006).

VISTA la perizia di stima dell'area da destinare alla realizzazione dell'impianto di depurazione predisposta Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative prot 129605 del 3/10/2019 per un valore pari ad € 2.707.764,71 in corso di validazione da parte dell'Agenzia del Demanio;

PRESO atto che il costo complessivo dell'eventuale acquisto ammonta ad euro 2.951.463,53 , comprensivo dell'imposta di registro di euro 243.698,82 pari al 9% del valore dell'area ;

Ravvisata fin da adesso la necessità di subordinare l'eventuale acquisto dell'area censita al Catasto Terreni nel foglio 5 con la particella 221: categoria Ente Urbano; ed al Catasto Fabbricati nel Foglio 5 con la particella 221 priva di subalterno: categoria D/1 e Rendita Catastale € 17.700,00 alla attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio nonché alla definitiva attestazione da parte dell'AIT della integrale copertura finanziaria delle rate del mutuo da accendere per l'acquisto dell'area stessa;

Rilevata pertanto l'esigenza di impegnare questa Amministrazione all'acquisto dell'area succitata e subordinatamente alle condizioni sopra esposte (verifica congruità prezzo e copertura rata mutuo) per le seguenti motivazioni:

1. l'acquisto è riconducibile all'interesse pubblico derivante dalla necessità di realizzarvi un impianto di depurazione idoneo al superamento delle criticità depurative attuali pari a 15.000 a.e., come già indicato dalla LRT n. 5 del 27/01/2016, oltre all'efficientamento e riduzione degli impatti ambientali rispetto alle emissioni e di trattamento dei fanghi garantendo nel contempo il mantenimento della proprietà in capo all'amministrazione comunale dell'impianto medesimo;
2. la realizzazione del nuovo impianto di depurazione rientra nella programmazione degli interventi effettuata dall'AIT di cui alla delibera assembleare n. 6/2018 con la quale venivano approvate le modifiche al Piano Stralcio per la depurazione di cui alla LR 5/2016 (ad integrazione della precedente delibera n. 15/2016). Con successiva delibera di Consiglio Direttivo n. 9/2018 veniva approvato l'aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 comprendente il nuovo Programma degli Interventi suddetti;
3. la suddetta realizzazione rientra in un progetto più ampio dato dalla successiva delocalizzazione dell'impianto di depurazione Rivellino da 250.000 a.e. con l'estensione ad una ulteriore superficie attualmente in proprietà di ENI e per la quale ASA spa ha già fatto formale richiesta di disponibilità della cessione (acquisito agli atti al prot. N. 0112178 del 21.08.2019);
4. sotto l'aspetto finanziario si rileva il recupero del costo del finanziamento, che dovrà essere garantito dall'AIT, sopra , in quanto componenti della tariffa SII (e quindi rimborsate al Comune sotto forma di canone di concessione da parte di ASA spa) ai sensi del c. 2 art. 153 del DLgs 152/2006 che così prevede "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi..."con il conseguente rimborso delle rate del mutuo acceso per l'investimento da parte del gestore Unico, oggi ASA spa ;

PRESO ATTO della decisione assunta in seno alla conferenza territoriale n. 5 "Toscana Costa " in data 20 novembre u.s. di attestare la copertura tariffaria per accensione del mutuo da parte del Comune di Livorno di cui sopra;

CONSIDERATO pertanto necessario dare seguito a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo di Intesa approvato dalla Giunta Regionale n.1050 del 2/10/2017 e sottoscritto tra ASA, AIT, Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Regione Toscana, che demanda ai soggetti sottoscrittori la stipula di uno o più Accordi di Programma, da sottoscrivere ai sensi degli artt. 34bis e ss. della L.R. n. 40 del 23.07.2009, volti a definire le azioni, gli interventi da realizzare ed i relativi cronoprogrammi nonché gli impegni tecnici, procedurali e finanziari di tutti i soggetti firmatari;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione dei documenti di cui alle bozze in allegato costituite da :

- a) un **Accordo di Programma con la Regione Toscana, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), ASA S.p.A.** per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento del sistema depurativo urbano della città di Livorno, alla completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Livorno denominato "Rivellino" in area industriale di via Enriques, per la riattivazione della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi denominata "Paduletta" e alla realizzazione nella nuova area di un polo di trattamento per i servizi di depurazione e valorizzazione dei rifiuti;
- b) un **Protocollo d'Intesa con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale** per l'eventuale acquisto dell'area censita al Catasto Terreni nel foglio 5 con la particella 221: categoria Ente Urbano; ed al Catasto Fabbricati nel Foglio 5 con la particella 221 priva di subalterno: categoria D/1 e Rendita Catastale € 17.700,00, necessaria per la realizzazione della prima fase di cui al progetto succitato consistente nella realizzazione di un impianto di depurazione da 30.000 ae che consentirebbe da subito la messa a norma della autorizzazioni di cui al Decreto Dirigenziale 6557 del 03/05/2018 succitato;
- c) un **Protocollo d'Intesa con ASA spa e l'Autorità Idrica Toscana** nel quale, ciascuno per propria competenza, si impegna a fronte dell'eventuale acquisto suddetto:
 - **ASA spa**: si impegna a rimborsare le rate del mutuo contratto dal Comune di Livorno per l'acquisto del terreno fino al termine della durata della concessione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, con scadenza nello stesso giorno del pagamento delle rate del mutuo contratto dal Comune di Livorno;
 - **l'Autorità Idrica Toscana** si impegna ad asseverare ed a certificare che, in linea con le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 153 del DLgs 152/2016, tutte le rate del mutuo che verrà contratto dal Comune di Livorno previsto in € 2.951.463,53 per il finanziamento del costo dell'operazione di acquisto del summenzionato terreno, verranno rimborsate al Comune di Livorno mediante copertura tariffaria per tutta la durata del mutuo stesso dal Gestore Unico del SII (oggi Asa spa) ;

VISTO l'art 34 del Decreto Lgs. 267/2000 in tema di accordi di programma;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in merito agli aspetti patrimoniali del presente atto;

SENTITI gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale, il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – dello schema di delibera;

VISTO l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per l'immediata esecutività

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare i documenti in bozza di seguito indicati costituiti da:
 - l'Accordo di Programma con la Regione Toscana, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), ASA S.p.A. per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento del sistema depurativo urbano della città di Livorno, alla completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Livorno denominato "Rivellino" in area industriale di via Enriques, per la riattivazione della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi denominata "Paduletta" e alla realizzazione nella nuova area di un polo di trattamento per i servizi di depurazione e valorizzazione dei rifiuti (**Allegato 1**);
 - il Protocollo d'Intesa con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per l'acquisto dell'area censita al Catasto Terreni nel foglio 5 con la particella 221: categoria Ente Urbano ed al Catasto Fabbricati nel Foglio 5 con la particella 221 priva di subalterno: categoria D/1 e Rendita Catastale € 17.700,00 (**Allegato 2**);
 - il Protocollo d'Intesa con ASA spa e l'Autorità Idrica Toscana per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto dell'area censita al Catasto Terreni nel foglio 5 con la particella 221: categoria Ente Urbano ed al Catasto Fabbricati nel Foglio 5 con la particella 221 priva di subalterno: categoria D/1 e Rendita Catastale € 17.700,00 e CONCESSIONE della STESSA al Gestore Unico SII finalizzata alla realizzazione di nuovo impianto di depurazione acque del SII della città di Livorno (**Allegato 3**)
3. di dare atto che l'Amministrazione comunale procederà con proprio successivo atto all'acquisto dell'area sopra individuata al termine dell'iter avviato per il riconoscimento integrale delle quote di ammortamento del mutuo medesimo;
4. di revocare conseguentemente il proprio precedente atto n. 32 del 28/2/2019;
5. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di procedere alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	MARENGO CAROLINA	Assente
2	CARUSO PIETRO	Astenuto	19	VIVOLI ERIKA	Assente
3	FENZI PAOLO	Favorevole	20	TALINI MARCO	Assente
4	BIANCHI ENRICO	Assente	21	SIMONI CINZIA	Favorevole
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	22	ROMITI ANDREA	Assente
6	FERRETTI VALERIO	Favorevole	23	VACCARO COSTANZA	Contrario
7	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	24	PACCIARDI GIULIA	Contrario
8	SEMPLICI CECILIA	Favorevole	25	GHIOZZI CARLO	Contrario
9	GIRARDI FILIPPO	Favorevole	26	DI LIBERTI GIANLUCA	Contrario
10	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	27	PERINI ALESSANDRO	Contrario
11	TOMEI PIERO	Favorevole	28	SORGENTE STELLA	Astenuto
12	TORNAR DANIELE	Favorevole	29	VECCE LUCA	Astenuto
13	NASCA SALVATORE	Favorevole	30	GRASSI LUCIA	Astenuto
14	SASSETTI IRENE	Favorevole	31	BRUCIATI MARCO	Assente
15	CORNIGLIA MARINA	Favorevole	32	BARALE VALENTINA	Astenuto
16	MIRABELLI FEDERICO	Favorevole	33	TROTTA AURORA	Astenuto
17	PRITONI FRANCESCA	Assente			

Totale Votanti: 20

Totale Favorevoli: 15

Totale Contrari: 5

Totale Astenuti: 6

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

Rientra in aula il consigliere Romiti.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere	I.E.	N.	Consigliere	I.E.
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	MARENGO CAROLINA	Assente
2	CARUSO PIETRO	Favorevole	19	VIVOLI ERIKA	Assente
3	FENZI PAOLO	Favorevole	20	TALINI MARCO	Assente
4	BIANCHI ENRICO	Assente	21	SIMONI CINZIA	Favorevole
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	22	ROMITI ANDREA	Contrario
6	FERRETTI VALERIO	Favorevole	23	VACCARO COSTANZA	Contrario
7	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	24	PACCIARDI GIULIA	Contrario
8	SEMPLICI CECILIA	Favorevole	25	GHIOZZI CARLO	Contrario
9	GIRARDI FILIPPO	Favorevole	26	DI LIBERTI GIANLUCA	Contrario
10	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	27	PERINI ALESSANDRO	Contrario
11	TOMEI PIERO	Favorevole	28	SORGENTE STELLA	Astenuto
12	TORNAR DANIELE	Favorevole	29	VECCE LUCA	Astenuto
13	NASCA SALVATORE	Favorevole	30	GRASSI LUCIA	Astenuto
14	SASSETTI IRENE	Favorevole	31	BRUCIATI MARCO	Assente
15	CORNIGLIA MARINA	Favorevole	32	BARALE VALENTINA	Astenuto
16	MIRABELLI FEDERICO	Favorevole	33	TROTTA AURORA	Astenuto
17	PRITONI FRANCESCA	Assente			

Totale Votanti: 22

Totale Favorevoli: 16

Totale Contrari: 6

Totale Astenuti: 5

La proposta non è accolta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Pietro Caruso

Il Segretario Generale
Maria Luisa Massai